

Child Protection Policy

Policy di Ateneo per la protezione delle persone minori nelle attività di ricerca

SEZIONE I INTRODUZIONE

1. Premessa e impegno istituzionale

L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" (di seguito anche "Università" o "Ateneo") riconosce la tutela dei diritti delle persone di minore età quale principio fondamentale, di natura etica e giuridica, nonché presupposto imprescindibile di ogni attività istituzionale. Tale principio orienta tutte le funzioni dell'Ateneo – dalla ricerca scientifica alla sperimentazione, dalla didattica alla terza missione e al trasferimento della conoscenza – ogniqualevolta esse comportino il coinvolgimento diretto o indiretto di minori.

La partecipazione dei minori alle attività di ricerca rappresenta un'importante opportunità di progresso scientifico e sociale; tuttavia, essa comporta una responsabilità rafforzata in capo all'Università, in considerazione della particolare vulnerabilità connessa all'età e allo stadio di sviluppo psicofisico. L'Ateneo si impegna pertanto a garantire che ogni attività sia progettata e realizzata nel pieno rispetto del superiore interesse del minore, assicurando condizioni di sicurezza, dignità, rispetto, non discriminazione e protezione integrale della persona.

Nel definire e attuare le proprie politiche, l'Università opera in coerenza con i principi sanciti dall'ordinamento costituzionale italiano e con i principali strumenti internazionali ed europei di tutela dei diritti fondamentali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

In ogni ambito che incida, anche indirettamente, sulla sfera dell'infanzia e dell'adolescenza, l'azione dell'Ateneo si fonda su criteri essenziali e inderogabili: la priorità attribuita al superiore interesse del minore, il divieto di ogni forma di discriminazione e il riconoscimento del diritto del minore ad essere ascoltato, con modalità adeguate alla sua età e al suo grado di maturità.

La presente Policy formalizza e rende operativi tali principi, integrandosi nel sistema valoriale e regolamentare dell'Ateneo – in particolare nel Codice Etico – e conformandosi alla normativa nazionale, sovranazionale e internazionale in materia di etica della ricerca e tutela dei diritti fondamentali.

2. Ambito di applicazione

La presente Policy si applica a tutte le attività di ricerca scientifica promosse, coordinate o ospitate dall'Ateneo che prevedano il coinvolgimento diretto di persone di età inferiore ai 18 anni come partecipanti alla ricerca, nonché a quelle che comportino la raccolta, l'elaborazione o la conservazione di dati personali relativi a minori.

La Policy si applica a tutto il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, ai dottorandi, agli assegnisti, ai borsisti e ai titolari di contratti di ricerca, agli studenti coinvolti in attività di ricerca, ai collaboratori esterni e a qualunque soggetto operi, a qualsiasi titolo, nell'ambito di progetti che coinvolgano minori.

3. Principi fondamentali

L'azione dell'Ateneo in materia di tutela dei minori si fonda su principi che devono guidare ogni fase del processo di ricerca, dalla progettazione alla diffusione dei risultati.

Il superiore interesse del minore costituisce criterio prioritario in ogni decisione relativa alla ricerca. Il benessere fisico, psicologico e relazionale del minore deve sempre prevalere su qualsiasi altra considerazione di natura scientifica o organizzativa.

Le attività devono essere strutturate secondo un principio di minimizzazione del rischio, riducendo al minimo ogni possibile rischio prevedibile o potenziale, sia di natura fisica sia emotiva.

La partecipazione del minore deve essere libera e volontaria. È sempre necessario acquisire il consenso informato scritto del genitore o del tutore legale. Ove appropriato, deve essere raccolto anche l'assenso informato del minore, espresso in forma adeguata all'età e al livello di comprensione.

La riservatezza e la protezione dei dati personali devono essere garantite nel pieno rispetto delle normative vigenti, applicando criteri di minimizzazione, sicurezza e limitazione delle finalità del trattamento.

Nessun minore può essere discriminato per motivi legati al genere, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla condizione socio-economica o ad altre caratteristiche personali.

SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI

4. Progettazione e valutazione etica

Ogni progetto di ricerca che preveda il coinvolgimento di minori deve essere preceduto da un'attenta e documentata valutazione preliminare dei rischi, volta a garantire la piena tutela del loro benessere psicofisico. Tale valutazione deve tenere conto, in particolare, della natura e delle

modalità dell'interazione tra ricercatore e minore, del contesto in cui si svolge l'attività, della durata e dell'intensità del coinvolgimento, di eventuali condizioni di vulnerabilità specifica e del possibile impatto psicologico delle domande o delle procedure previste.

Qualora la ricerca sia realizzata in collaborazione con soggetti terzi o presso strutture esterne, il disegno metodologico deve essere preventivamente condiviso con le istituzioni coinvolte, al fine di garantire un adeguato coordinamento organizzativo e l'adozione di misure coerenti con la tutela del minore, sempre orientate al suo superiore interesse.

Tutti i progetti sono sottoposti all'approvazione del Comitato Etico di Ateneo, che ne verifica la conformità ai principi di protezione dei minori e può richiedere l'adozione di ulteriori misure di salvaguardia qualora ritenuto necessario.

5. Gestione dei risultati accidentali

Nell'ambito delle attività di ricerca che coinvolgono minori, deve essere considerata con particolare attenzione la possibilità di rilevare risultati accidentali riguardanti la persona partecipante. Tali evenienze richiedono una gestione preventiva e strutturata, calibrata in relazione alla specifica tipologia di risultato emergente. A tal fine, i gruppi di ricerca devono pianificare anticipatamente una strategia per la gestione dei risultati accidentali, individuando al proprio interno uno o più referenti responsabili – di norma il Principal Investigator – incaricati di valutare il rilievo del risultato e di coordinare le eventuali azioni conseguenti.

I soggetti partecipanti e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale devono essere adeguatamente informati, in fase di consenso, circa la possibilità che la ricerca possa dar luogo a risultati accidentali, nonché sulla loro natura e sui limiti della riservatezza eventualmente garantita in tali circostanze. Le ricercatrici e i ricercatori devono inoltre operare con piena consapevolezza del quadro normativo applicabile e, qualora la ricerca sia svolta presso soggetti terzi, la strategia di gestione dei risultati accidentali deve essere previamente condivisa e coordinata con tali soggetti, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e degli eventuali obblighi giuridici, sempre nel superiore interesse del minore.

6. Informazioni, consenso e diritto all'ascolto

Nell'ambito dei progetti che coinvolgono persone di minore età, l'Ateneo attribuisce particolare rilievo alla qualità, completezza e comprensibilità delle informazioni fornite prima dell'avvio delle attività. La comunicazione deve essere strutturata in modo tale da consentire una scelta realmente consapevole, per quanto possibile, sia da parte del minore sia da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.

Le informazioni devono essere trasmesse con modalità chiare, trasparenti e proporzionate all'età e al grado di maturità del minore, evitando linguaggi tecnici non necessari e assicurando che il contenuto sia effettivamente comprensibile nel contesto concreto. La relazione informativa non deve limitarsi a un adempimento formale, ma costituire un momento di dialogo autentico, fondato su correttezza, precisione e lealtà comunicativa.

Qualora il minore manifesti in modo esplicito e consapevole la propria contrarietà alla partecipazione, tale volontà deve essere considerata prevalente rispetto al consenso eventualmente espresso dal soggetto che ne esercita la rappresentanza legale.

L'Ateneo si impegna a garantire alla persona minore di età, ove capace di discernimento e in considerazione della sua età e del grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito alla partecipazione alle attività di ricerca e su ogni questione che la riguardi, assicurando che tali opinioni siano adeguatamente ascoltate e considerate. A tal fine, al minore deve essere riconosciuta la possibilità di essere ascoltato in ogni procedimento o fase decisionale che lo coinvolga, nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative.

Nel fornire le informazioni relative alla ricerca, occorre chiarire in modo esauriente quali siano i possibili rischi o disagi connessi alla partecipazione, se siano previsti benefici diretti per il minore e quali siano gli obiettivi scientifici e i benefici attesi in termini di avanzamento delle conoscenze. Devono inoltre essere indicati i referenti del progetto con cui poter interagire, le fonti di finanziamento e l'eventuale presenza di conflitti di interesse.

È necessario specificare le misure adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché i diritti che possono essere esercitati dal minore tramite il proprio rappresentante legale. Devono essere illustrate anche le modalità previste per la gestione di eventuali risultati accidentali e le forme attraverso cui si intende diffondere i risultati della ricerca, precisando se vi siano eventuali finalità commerciali dirette.

Attraverso tali modalità informative, l'Ateneo intende assicurare che la partecipazione alla ricerca avvenga nel rispetto della dignità, dell'autonomia progressiva e del superiore interesse della persona minore di età.

7. Standard di comportamento

Il personale coinvolto in attività con minori è tenuto a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento improntato alla massima professionalità, correttezza e rispetto della dignità della persona. Le interazioni con i minori devono svolgersi esclusivamente in ambienti idonei, sicuri e trasparenti, evitando situazioni di isolamento non necessario e garantendo, ove opportuno, la presenza o la supervisione di ulteriori soggetti responsabili.

Le comunicazioni devono avvenire unicamente tramite canali istituzionali tracciabili, nel rispetto delle regole interne dell'Ateneo. Non è consentito instaurare relazioni personali con i minori al di fuori del contesto strettamente connesso alle attività di ricerca. È fatto divieto di adottare comportamenti che possano essere percepiti come intimidatori, manipolativi, ambigui o comunque inappropriati. Ogni eventuale contatto fisico deve essere strettamente necessario, proporzionato alla situazione e conforme agli standard professionali e alle buone prassi applicabili.

8. Ambienti digitali e tutela dell'immagine

Qualora la ricerca si svolga mediante strumenti digitali o piattaforme online, devono essere adottate misure specifiche idonee a garantire un elevato livello di sicurezza informatica, la protezione dell'identità del minore e un'adeguata moderazione delle interazioni. È necessario prevenire ogni forma di esposizione a contenuti inappropriati, nonché fenomeni di cyberbullismo o altre condotte lesive della dignità e dell'integrità psicologica del partecipante. Le attività a distanza devono essere realizzate esclusivamente attraverso piattaforme istituzionali autorizzate, dotate di adeguati standard di protezione dei dati, e, ove necessario, devono svolgersi sotto supervisione.

Con particolare riferimento all'utilizzo di immagini, registrazioni audio o video e, più in generale, alla pubblicazione dell'immagine della persona minore di età per finalità di ricerca, ogni forma di esposizione o diffusione deve avvenire nel rispetto dell'articolo 10 del Codice Civile e degli articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

È altresì richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale del minore. Qualora sia coinvolta una persona adolescente, deve essere altresì acquisito il suo consenso, in aggiunta a quello del rappresentante legale, salvo il caso di evidente incapacità di discernimento. In caso di contrasto tra la volontà dell'adolescente e quella dell'esercente la rappresentanza legale, prevale la volontà dell'adolescente, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore e del suo diritto all'autodeterminazione progressiva.

9. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei minori deve rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate, inclusa la pseudonimizzazione o anonimizzazione quando possibile. L'accesso ai dati deve essere limitato ai soli soggetti autorizzati.

10. Informazione e formazione della comunità accademica

L'Ateneo si impegna alla diffusione della presente Policy presso la comunità accademica, favorendo formazioni specifiche in base alle eventuali necessità che dovessero emergere.

11. Segnalazioni e gestione delle situazioni di rischio

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti inappropriati, sospetti di abuso o situazioni di rischio ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente al Responsabile del progetto.

Le segnalazioni sono trattate con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa vigente. L'Ateneo garantisce la protezione del segnalante da eventuali ritorsioni.

In caso di sospetto abuso, la priorità assoluta è la sicurezza del minore. L'Università si impegna a collaborare con le autorità competenti secondo quanto previsto dalla legge.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

12. Pubblicazione dei risultati

Nella diffusione e pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca deve essere in ogni caso evitata la possibilità di risalire, in modo diretto o indiretto, all'identità delle persone minori coinvolte. Tale cautela si estende non soltanto ai dati anagrafici, ma anche a ogni informazione, dettaglio contestuale o riferimento a soggetti a loro vicini – inclusi familiari o altri elementi relazionali – che possa rendere il minore identificabile, anche solo potenzialmente.

L'eventuale possibilità di rendere identificabile il minore può essere ammessa esclusivamente in presenza di specifiche e comprovate esigenze scientifiche, adeguatamente motivate e valutate, e comunque nel rigoroso rispetto degli articoli 3, 6 e 10 della presente Policy e della normativa vigente applicabile.

13. Monitoraggio e revisione

La presente Policy è soggetta a revisione periodica e aggiornamento in relazione all'evoluzione normativa, scientifica e organizzativa. L'Ateneo si impegna a monitorarne l'attuazione attraverso verifiche interne ad hoc.

14. Conclusioni

La tutela dei minori non rappresenta un adempimento formale, ma un principio strutturale della responsabilità accademica.

Attraverso la presente Policy, l'Università afferma che l'eccellenza scientifica non può prescindere dal rispetto della dignità umana e dalla protezione delle persone più vulnerabili.

Ogni membro della comunità accademica è chiamato a contribuire attivamente alla creazione di un ambiente di ricerca sicuro, etico e rispettoso.